



COMUNE
DI CERVIA

Proposta n. 394 del 04/08/2017

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 25 del 04/08/2017

OGGETTO:

ORDINANZA PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', RELATIVA AL PERICOLO DI INCENDI BOSCHIVI-PINETALI E DELLE AREE PROSPICIENTI, CAUSATI DALL'IMPIEGO DI PICCOLE MONGOLFIERE ED OGGETTI SIMILARI ALIMENTATI CON CANDELE E/O ALTRE FIAMME LIBERE - DIVIETO DI UTILIZZO NEL PERIODO IN CUI E' ATTIVATA LA FASE DI PREALLARME INCENDI BOSCHIVI DA PARTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Richiamata l'ordinanza n. 9 del 20/04/2017, relativa alla disciplina delle misure di protezione da attivare in previsione di emergenze, o con evento in corso, in caso di possibile rischio per la pubblica incolumità;

Premesso che :

- La Regione Emilia Romagna, per il periodo estivo in cui si manifesta la concomitanza di temperature elevate e siccità, dispone l'attivazione della fase di attenzione e preallarme per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale, nell'arco temporale compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre (fase di attenzione), dichiarando, nel periodo centrale di luglio e agosto (fase di preallarme) per ogni anno, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi in conformità al piano pluriennale antincendio boschivo;
- Il Comune di Cervia, ricevuta la disposizione, provvede a dare la più ampia informazione alla cittadinanza ed utenti presenti nel territori, mediante la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'ente, nonché sui profili ufficiali sui maggiori social network, oltre agli ordinari comunicati stampa;

Considerato che lo scenario di rischio naturale rappresentato nei documenti regionali sopra richiamati è aggravato da possibili comportamenti antropici tra i quali, in particolare, l'utilizzo di piccole mongolfiere e/o altri oggetti simili, alimentati con fiamme libere, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità in quanto, una volta innalzati, non è possibile controllare la loro direzione di spostamento che potrebbe comportare il contatto accidentale tra le fiamme libere e la vegetazione esistente, con conseguente innesco di incendio;

Preso atto che:

- nel territorio cervese ed in particolare nella fascia costiera sono presenti due pinete naturali e numerosi parchi alberati con aree attrezzate intensamente frequentati, nonché un numero rilevante di viali alberati, oltre a consistenti dotazioni di alberature nelle aree di proprietà privata;
- anche la produzione agricola del territorio può generare consistenti quantità di materiale infiammabile, soprattutto in particolari condizioni di siccità;
- Al verificarsi di quanto sopra considerato, lo scenario di rischio indica il possibile determinarsi di condizioni di elevata pericolosità per la pubblica incolumità, nonché generarsi notevoli danni a strutture e cose pubbliche e private;

- Ritenuto necessario stabilire specifiche misure ed attività di protezione civile, ai fini precauzionali e per la salvaguardia della pubblica incolumità, volte a prevenire il possibile grave pericolo che comporterebbe il verificarsi dello scenario d'evento sopra descritti;

Visto:

- L'art. 50, comma 4, e art. 7bis del D. Lgs 267/2000 relativo al testo unico sull'ordinamento degli enti locali;
- La Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ed in particolare l'art. 15, comma 3, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- La Legge Regionale 7 febbraio 2005 n. 1, istitutiva dell'Agenzia Regionale di Protezione civile che fissa le nuove "Norme in materia di protezione civile e volontariato";
- La Delibera di G.R. del 28.6.2017 che proroga la validità del vigente piano di lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- La legge n. 689/1981 così come modificata dal D.Lgs n. 507/1999 relativa alla modifica del sistema penale, con riferimento alle sanzioni amministrative;
- L'art. 150 del Codice di Procedura Civile, nonché l'art. 8, comma 3, e art. 21bis della Legge 241/1990 che consentono l'individuazione di idonee forme di pubblicità quando "la comunicazione personale risulta particolarmente gravosa per il numero rilevante dei destinatari";
- Il Piano Comunale di Protezione Civile approvato con delibera di C.C. n. 26 del 28 maggio 2013 e ss.mm.ii.;
- la determinazione n. 2099 del 12/07/2017 dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile che dispone, per l'anno 2017, la fase di preallarme per gli incendi boschivi nel periodo compreso tra il 14/07/2017 e il 27/08/2017;
- le prescrizioni regionali di massima e di polizia forestale che qui si intendono integralmente richiamate per la parte relativa agli incendi boschivi e protezione del verde;

Premesso tutto quanto sopra, in qualità di **Autorità Comunale di Protezione Civile**, ritenuto di adottare le seguenti norme comportamentali che costituiscono misure precauzionali di protezione civile,

ORDINA

Ogni anno, a seguito dell'attivazione, da parte della Regione Emilia Romagna, della fase di attenzione e preallarme per gli incendi boschivi e per tutta la durata della stessa

il divieto assoluto di impiego di piccole mongolfiere e/o altri oggetti simili, alimentati da fiamma in tutto il territorio comunale, compreso l'arenile demaniale, con particolare riferimento all'impiego in occasione di intrattenimenti, spettacoli e feste in genere.

DISPONE

- a tutti i cittadini l'osservanza delle norme di autoprotezione personali e collettive per il rischio incendi boschivi, presenti nel piano di protezione civile rinvenibile sul sito ufficiale del Comune: <http://protezionecivile.comunecervia.it/rischi/incendi-boschivi.html>
- di rinviare ulteriori limitazioni ad eventuali ordinanze integrative, anche emesse in sede di attivazione del C.O.C. o C.O.M., a fronte di diversi o più gravi scenari di rischio in atto o di imminente avvio;
- che la presente ordinanza abbia efficacia immediata ai sensi dell'art. 21bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e contestuale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, venga inserita e resa consultabile sul sito istituzionale del Comune e venga diffusa secondo le più ampie modalità e mezzi disponibili (comunicato stampa, siti web, social network, liste e-mail, ecc.);
- che il presente provvedimento venga comunicato:

- alla Prefettura - UTG di Ravenna
- alla Questura di Ravenna
- all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna
- alla Provincia di Ravenna
- alla Capitaneria di Porto di Ravenna e Ufficio Locale Marittimo
- alla Compagnia Carabinieri di Milano Marittima
- al Comando di Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco
- al Coordinamento Provinciale delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
- ai titolari di concessioni demaniali marittime portuali e litoranee, anche per il mezzo della Cooperativa Bagnini
- alla Società Parco della Salina s.r.l.
- ai dirigenti dei Settori comunali interessati per gli adempimenti conseguenti
- al Comando di Polizia Municipale

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare o fare osservare la presente Ordinanza, avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge e dai regolamenti comunali.

COMUNICA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro giorni 60 dalla data di emanazione, al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla medesima data, al Presidente della Repubblica.

Sindaco

Luca Coffari / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate